

Note a margine di un'inedita (e discussa) condanna del RLS per omicidio colposo

di Francesco Contri*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La vicenda. – 3. Il ruolo del RLS nella disciplina della sicurezza del lavoro. – 4. La responsabilità del RSPP: un paradigma estensibile al RLS? – 4.1. Una lettura innovativa. – 5. Note conclusive?

1. Introduzione

Arriva come un fulmine a ciel sereno la pronuncia della Cassazione, che, in data 27 giugno 2023, conferma la sentenza di condanna del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) – in concorso con il rispettivo datore di lavoro – per il reato di omicidio colposo ai danni di un lavoratore.

Dopo il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), anche il RLS parrebbe dunque essere entrato nel novero dei soggetti che, pur sprovvisti di sanzioni penali dipendenti da omissioni proprie, potrebbero essere chiamati a rispondere per morti (o lesioni) bianche¹.

Con una sentenza che non si è potuta sottrarre – com'era prevedibile – alle aspre critiche da parte dei cultori (penalisti e non) del diritto penale del lavoro (la stessa è stata addirittura definita come «uno scivolone della Suprema Corte»)², la

* Francesco Contri, dottorando di ricerca nell'Università degli Studi di Ferrara. francesco.contri@unife.it

¹ Il caso in esame, invero, risulta assai peculiare in quanto il soggetto che rivestiva la funzione di RLS risultava altresì in carica come consigliere di amministrazione: circostanza che avrebbe con ogni probabilità potuto giustificare l'individuazione, a suo carico, di una posizione di garanzia e, in forza di ciò, una sua conseguente responsabilizzazione per omicidio colposo. Nondimeno, tale circostanza, se è stata comprensibilmente valorizzata dalle pronunce di merito, non viene tenuta corrispondentemente in considerazione dalla Cassazione, che, al contrario, si concentra sulla sola posizione di RLS rivestita da tale imputato. La duplicità di vesti assunte, nel caso di specie, dal RLS, dunque, non verrà valorizzata nel presente contributo, mediante il quale, al contrario, si intende approfondire la legittimità di una possibile responsabilizzazione di tale soggetto per omissioni collegate al cattivo esercizio delle sue specifiche prerogative.

² Così B. DEIDDA, *Una china pericolosa: rovesciare sui lavoratori la responsabilità dell'organizzazione delle misure di sicurezza sul lavoro*, in questa Rivista, 2023, n. 2, II, p. 8. Si esprimono in termini assai critici altresì P. PASCUCCI, *Per un dibattito sulla responsabilità penale del RLS*, in questa Rivista, 2023, n. 2, II, p. 1 ss.; A. INGRAO, *Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Storia, funzioni e responsabilità penale*, in questa Rivista, 2023, n. 2, II, *passim*; S. TORDINI CAGLI, *I soggetti responsabili*, in D. CASTRONUOVO, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, *Sicurezza sul lavoro. Profili*

Sezione IV, per la prima volta, perviene alla responsabilizzazione di un soggetto deputato per definizione a garantire gli interessi non del datore di lavoro, ma dei più deboli (i lavoratori), dai quali oltretutto dipende la sua nomina.

Vale la pena anticipare sin d'ora che un approdo tanto innovativo quanto "politicamente pericoloso"³ avrebbe senza dubbio meritato una più approfondita disamina sia della posizione rivestita dal RLS sia del costrutto giuridico su cui si fonda la sua chiamata in correità. La pronuncia, nella sua parte motiva, si limita invece ad invocare un generico richiamo all'art. 113 c.p. – evidenziandone implicitamente la sua (tutt'altro che incontrovertibile) funzione incriminatrice⁴ – nonché a valorizzare il ruolo intermedio e di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori svolto da tale soggetto.

Lo studioso del diritto e l'operatore del settore, sicuramente incuriositi dal dispositivo della pronuncia, escono così dalla sua lettura con più dubbi che certezze: trattasi effettivamente di uno "scivolone" o nelle (pur laconiche) argomentazioni addotte dal giudice Estensore è dato intravedere, in nuce, il fondamento di una responsabilizzazione penale anche di tale figura lavorativa?

2. La vicenda

I fatti oggetto di causa sono tutt'altro che infrequenti: un lavoratore adibito a mansioni diverse da quelle per cui era stato assunto, senza aver prima ricevuto una congrua formazione, rimane travolto mortalmente da alcuni tubolari che era

penali, Torino, Giappichelli. Di segno opposto risultano, invece, le posizioni assunte da R. DUBINI, *Infortuni sul lavoro: qual è la responsabilità del RLS?*, in "www.puntosicuro.it", 12 ottobre 2023 e L. VELLA, *La spettacolarizzazione della sicurezza sul lavoro in un sistema che fatica a farsi comprendere*, in questa Rivista, 2023, n. 2, II, p. 11, i quali evidenziano ora come, in realtà, l'imputato fosse investito di una posizione di garanzia in forza della propria coeva funzione di consigliere di amministrazione, ora come, in tale qualità, egli avesse contribuito attivamente alla verifica dell'evento ai sensi dell'art. 113 c.p. A fronte di tali considerazioni, tuttavia, non può non obiettarsi che, come già anticipato, la valorizzazione della funzione di consigliere di amministrazione rivestita dall'imputato non compare nella sentenza della Suprema Corte, che, nelle proprie motivazioni, si sofferma viceversa solamente sulla sua qualità di RLS nonché sui compiti da essa discendenti.

³ Come rilevato da P. PASCUCCI, *Per un dibattito sulla responsabilità penale del RLS*, cit., p. 4, essa corre il rischio, infatti, di fungere da disincentivo a ricoprire tale ruolo.

⁴ Sul punto, si rimanda alle osservazioni svolte, tra gli altri, da G. DE FRANCESCO, *Brevi riflessioni sulle posizioni di garanzia e sulla cooperazione colposa nel contesto delle organizzazioni complesse*, in "La Legislazione Penale", 3 febbraio 2020; M. DI FLORIO, *La cooperazione nel delitto colposo: una fattispecie con una (problematica) funzione incriminatrice*, in "Archivio Penale", 12 marzo 2021; L. RISICATO, voce *Cooperazione colposa*, in "Enciclopedia del diritto", I Tematici, II, Milano, Giuffrè, 2021, p. 321 ss.; F. CONSULICH, *Errare commune est. Il concorrente colposo, il nuovo protagonista del diritto penale d'impresa (e non solo)*, in "La Legislazione Penale", 28 marzo 2022; G. DE FRANCESCO, *Verso una lettura più articolata del fenomeno concorsuale: tra cause 'fondanti' ed ipotesi di esclusione della responsabilità dei compartecipi*, in "La Legislazione Penale", 23 gennaio 2023, p. 4 ss. Per recenti e compiuti lavori monografici sul tema v. A. GARGANI, *Impedimento plurisoggettivo dell'offesa. Profili sistematici del concorso omissivo nelle organizzazioni complesse*, Pisa, Pisa University Press, 2022 e F. CONSULICH, *Il concorso di persone nel reato colposo*, Torino, Giappichelli, 2023. In precedenza, per tutti, L. CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio*, Torino, Giappichelli, 2004.

intento a posizionare su uno scaffale rialzato (oltretutto risultato successivamente non a norma).

I doveri cautelari violati dal datore di lavoro ritenuti causalmente correlati alla verifica dell'evento lesivo vengono individuati sia nella mancata formazione e addestramento del lavoratore (anche all'uso del carrello elevatore), sia nella predisposizione di una scaffalatura palesemente inadeguata.

Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, invece, vengono imputati «una serie di contegni omissivi, consistiti nell'aver omesso di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, di sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti (tra cui il C.C.) per l'uso dei mezzi di sollevamento e di informare i responsabili dell'azienda dei rischi connessi all'utilizzo, da parte del C.C., del carrello elevatore»⁵.

Ai rilievi opposti dal difensore del RLS – che si incentrano, in ultima analisi, sul difetto di posizione di garanzia e sulla mancata correlazione causale tra le citate omissioni e l'evento lesivo (si adduce, in particolare, che i solleciti, se anche proposti, sarebbero rimasti con ogni probabilità inascoltati dal datore di lavoro) – la Suprema Corte obietta che, «nel caso di specie, viene in rilievo non se l'imputato, in tale sua veste, ricoprisse o meno una posizione di garanzia intesa come titolarità di un dovere di protezione e di controllo finalizzati ad impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire (art. 40 cpv. c.p.) – ma se egli abbia, con la sua condotta, contribuito causalmente alla verifica dell'evento ai sensi dell'art. 113 c.p. E, sotto questo profilo, – prosegue la Corte – la sentenza impugnata ha illustrato adeguatamente i termini in cui si è realizzata la cooperazione colposa dello B.B. nel delitto di cui trattasi. Richiamati i compiti attribuiti dall'art. 50 al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, ha osservato come l'imputato non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il C.C. fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l'adozione da parte del responsabile dell'azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal D.D.»⁶.

In estrema sintesi: pur riconoscendo l'insussistenza a suo carico di doveri e poteri funzionali ad impedire l'evento, il RLS viene chiamato a rispondere della morte del lavoratore per aver omesso di esercitare alcuni dei *compiti* suoi propri, così cooperando alla realizzazione del delitto di omicidio colposo del datore di lavoro.

⁵ Cass. pen., sez. IV, 27 giugno 2023, n. 38914 in <http://olympus.uniurb.it>.

⁶ Cass. pen., sez. IV, 27 giugno 2023, n. 38914 in <http://olympus.uniurb.it>.

3. Il ruolo del RLS nella disciplina della sicurezza del lavoro

Un dato è certo: la responsabilizzazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza postula l'individuazione, a suo carico, di veri e propri obblighi connessi allo svolgimento della relativa funzione. In loro assenza, al medesimo non potrebbe essere mosso nessun rimprovero a titolo di colpa: anche qualora si individuasse la *violazione di una regola cautelare*, difetterebbe pur sempre un *dovere di diligenza, prudenza o perizia*⁷.

Se è vero, dunque, come è stato autorevolmente sostenuto, che il RLS ha solo diritti – che conseguentemente egli *può*, ma non *deve* esercitare – questi non potrà mai essere chiamato a rispondere dei delitti colposi di omicidio e lesioni personali in forza di una propria condotta omissiva; e ciò anche se la realizzazione del comportamento alternativo avrebbe escluso con probabilità tendente alla certezza la verifica dell'evento lesivo⁸.

Nondimeno, quand'anche dall'art. 50 del d.lgs. n. 81/2008 fossero evincibili doveri in senso proprio, una corretta responsabilizzazione del contributo omissivo del RLS dovrebbe passare – è bene anticiparlo – sia dal superamento delle opinioni assai frequenti che escludono la possibilità di ricorrere in chiave incriminatrice all'art. 113 c.p. in difetto di una vera e propria posizione di garanzia (pacificamente insussistente nel caso di specie)⁹; sia dalla possibilità di ravvisare nell'inottemperanza del RLS al dovere imposto dall'ordinamento un contributo strumentale al mancato impedimento collettivo del reato¹⁰.

⁷ Così, in particolare, B. DEIDDA, *Una china pericolosa: rovesciare sui lavoratori la responsabilità dell'organizzazione delle misure di sicurezza sul lavoro*, cit., p. 7 e, seppur in forma più sfumata, S. TORDINI CAGLI, *I soggetti responsabili*, cit.

⁸ Escludono categoricamente che tale soggetto possa essere considerato destinatario di veri e propri obblighi P. PASCUCI, *Per un dibattito sulla responsabilità penale del RLS*, cit., pp. 3-4; B. DEIDDA, *Una china pericolosa: rovesciare sui lavoratori la responsabilità dell'organizzazione delle misure di sicurezza sul lavoro*, cit., pp. 7-8; S. TORDINI CAGLI, *I soggetti responsabili*, cit.

⁹ In tema v., anche per gli opportuni riferimenti bibliografici, A. GARGANI, *Impedimento plurisoggettivo dell'offesa. Profili sistematici del concorso omissivo nelle organizzazioni complesse*, cit., p. 102 ss. Sull'impossibilità di individuare una posizione di garanzia in capo a tale soggetto cfr., in particolare, A. INGRAO, *Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*, cit., p. 24 ss.

¹⁰ Il riferimento è al recente lavoro monografico di A. GARGANI, *Impedimento plurisoggettivo dell'offesa*, cit., *passim*, il quale, in estrema sintesi, ritiene necessario valorizzare, nell'ambito delle organizzazioni complesse, il «rapporto tra le condotte, considerato nell'insieme coperto dalla fattispecie plurisoggettiva eventuale»; circostanza che implica l'adozione di un «approccio complessivo ed unitario, il cui fulcro sia rappresentato – non già dalla figura dell'omittente o del garante – bensì dal reato medesimo, in quanto dipendente dall'omissione di più soggetti» (così il chiaro Autore a p. 167).

Sul punto, si fatica invero a condividere *in toto* – quantomeno ad una prima analisi – il convincimento di chi esclude aprioristicamente la sussistenza di un qualsivoglia tipo di obbligo gravante su tale soggetto. In particolare, se, da un lato, risulta impossibile negare la stretta correlazione semantica tra il termine “attribuzioni” (usato dal legislatore) e una posizione soggettiva consistente in “diritti”¹¹; dall’altro lato, sia nell’impostazione generale del sistema – orientata alla massimizzazione della sicurezza¹² –, sia nel testo della disposizione che regola le funzioni del RLS (art. 50 t.u.s.l.), paiono potersi ravvisare indizi, se non sufficienti a mettere in crisi la citata impostazione ermeneutica, quantomeno meritevoli di essere tenuti in considerazione nel presente dibattito.

In primo luogo, mentre le lettere *b), c), d), f), g), i), m)* dell’art. 50 t.u.s.l. paiono effettivamente attribuire diritti al RLS (in specie quelli di essere consultato, di ricevere notizie e documenti dal datore di lavoro, di formulare proposte e di ricorrere all’Autorità)¹³, le lettere *n)* e *h)* della citata disposizione assegnano a tale figura una funzione di promozione e di informazione che pare stridere – quantomeno in un’ottica di livellamento verso l’alto dello standard di sicurezza – con l’assunto della mera facoltatività del loro esercizio¹⁴. Pare altresì porsi in linea con tale considerazione la previsione emergente dal combinato disposto degli artt. 50, comma 1, lett. *g)* e 37, comma 10, del t.u.s.l., che individua il RLS quale beneficiario di una formazione ulteriore rispetto a quella “ordinaria” di cui gode nella sua qualità di lavoratore. Tale accresciuta formazione – precisa l’art. 37 del t.u.s.l. – deve necessariamente includere anche «i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui [tale soggetto] esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi».

¹¹ Pongono in evidenza tale elemento segnatamente P. PASCUCCI, *Per un dibattito sulla responsabilità penale del RLS*, cit., p. 3 e S. TORDINI CAGLI, *I soggetti responsabili*, cit.

¹² Cfr., *ex multis*, D. CASTRONUOVO, *Fenomenologie della colpa in ambito lavorativo. Un catalogo ragionato*, in “Diritto Penale Contemporaneo – Rivista Trimestrale”, 2016, n. 3, p. 226 ss.; V. TORRE, *La valutazione del rischio e il ruolo delle fonti private*, in D. CASTRONUOVO, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, *Sicurezza sul lavoro*, cit., p. 59 ss.

¹³ Così B. DEIDDA, *Una china pericolosa: rovesciare sui lavoratori la responsabilità dell’organizzazione delle misure di sicurezza sul lavoro*, cit., p. 7.

¹⁴ Questo il testo normativo dell’art. 50, lettere *n)* e *h)*, del t.u.s.l.: «[il RLS] promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori» (lett. *h)*); «[il RLS] avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività» (lett. *n)*).

In secondo luogo, non può dimenticarsi che il d.lgs. n. 81/2008 individua il lavoratore non solo quale (primo) destinatario della tutela antinfortunistica, bensì anche come (ultimo) soggetto su cui grava un – seppur esiguo – debito di sicurezza: questi diventa così, in tutto e per tutto, un partecipe attivo della sicurezza sul lavoro (propria ed altrui)¹⁵. L'art. 20 t.u.l.s., infatti, prevede, per i lavoratori, anche obblighi di segnalazione immediata al datore, al dirigente o al preposto circa le deficienze dei mezzi e dispositivi di lavoro nonché di qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza ed impone loro di attivarsi direttamente in caso d'urgenza nonché di darne notizia al RLS (art. 20, comma 2, lett. e). Se, quindi, anche i semplici lavoratori sono gravati da obblighi di segnalazione e di informazione, e se tali obblighi possono avere come destinatari, non soltanto le figure apicali o i preposti, bensì anche i RLS, sembra plausibile ritenere anche questi ultimi a loro volta obbligati in tal senso. Invero, tale assunto dovrebbe risultare tanto più inconfutabile, quanto più venisse valorizzato il necessario vaglio di “ragionevolezza” che dovrebbe guidare l'interprete nella valutazione della concreta doverosità dell'obbligo di attivarsi previsto all'art. 20, comma 2, lett. e), del t.u.l.s. nei confronti dei lavoratori¹⁶. In particolare, se il semplice lavoratore potrebbe, in talune circostanze, ragionevolmente temere ripercussioni negative derivanti dall'adempimento del suo obbligo di informazione e, così, decidere di non agire, ciò non dovrebbe valere – quantomeno in linea teorica – per il RLS: questo risulta infatti destinatario di tutele ulteriori rispetto a quelle di cui gode in qualità

¹⁵ Per un'approfondita ricostruzione del ruolo assegnato al lavoratore dell'ambito della sicurezza del lavoro – che da mero “soggetto tutelato” diviene sempre più parte attiva ed imprescindibile nel processo di gestione del rischio lavorativo –, anche nel segno di una sua possibile responsabilizzazione (in via autonoma o concorsuale con il datore di lavoro) in sede sia civile sia penale, cfr. P. PASCUCI, *Sicurezza sul lavoro e cooperazione del lavoratore*, in “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali”, 2021, n. 3, *passim*. Sul tema, tra gli altri, anche S. TORDINI CAGLI, *I soggetti responsabili*, cit.

¹⁶ Come è stato attentamente evidenziato, infatti, «da formazione, l'esperienza e l'età del lavoratore, ma anche [altri] profili come il suo livello di sottoprotezione sociale specialmente ove egli fosse parte di un contratto di lavoro temporaneo o flessibile, o la sua appartenenza ad una organizzazione di ridotte dimensioni esposta al ricatto occupazionale [...] [dovrebbero] indicare quando il lavoratore possa ragionevolmente attivarsi ex art. 20, c. 2, lett. e, potendosi a tale proposito “recuperare” la *ratio*, la sostanza e l'importanza di quel criterio di ragionevolezza – presente sotto forma di avverbio nell'art. 13, par. 1, della direttiva quadro del 1989 e pur sempre immanente – sebbene formalmente scomparso nel suo recepimento – nell'art. 5, c. 1, del d.lgs. 626/1984 e nell'art. 20, c. 1, del d.lgs. 81/2008 per definire in concreto il grado di esigibilità dei vari obblighi ivi previsti». Così P. PASCUCI, *Sicurezza sul lavoro e cooperazione del lavoratore*, cit., p. 454.

di lavoratore, specificamente funzionali a garantirgli il libero e attento esercizio della sua funzione¹⁷.

In terzo luogo, la natura rappresentativa del ruolo assegnato al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non pare di per sé d'ostacolo all'ipotizzabilità di obblighi a suo carico e, conseguentemente, non sembra poter giustificare una sua "responsabilizzazione" in termini di esclusiva "delegittimazione" o perdita di fiducia da parte dei propri elettori: e ciò per almeno due ordini di ragioni¹⁸.

La prima ragione è che da tale circostanza non pare derivare – almeno se considerata in via isolata – né l'impossibilità di imporre obblighi né l'impossibilità, quantomeno in astratto, di individuare una posizione di garanzia (sempre ovviamente che ne ricorrano le condizioni). Non si vede dunque, sempre ragionando in astratto, quale possa essere la causa ostativa al riconoscimento ad un soggetto, per il sol fatto di essere eletto dai lavoratori, di obblighi ed eventuali responsabilità (naturalmente, se e in quanto previsti dalla legge)¹⁹.

La seconda ragione è che pur a fronte dell'inevitabile conformazione piramidale del sistema della sicurezza del lavoro – che si fonda sulla presenza di un garante "primario" (il datore di lavoro) al quale appartiene, quantomeno in via originaria, il maggior debito di sicurezza –, attenta dottrina ha rilevato come nell'ambito delle organizzazioni complesse la gestione dei rischi e l'assunzione di decisioni (incidenti anche sulla salvaguardia della salute e sicurezza) sovente necessitino dell'attivarsi di soggetti che non rivestono una posizione di garanzia in senso proprio. In particolare, secondo tale condivisibile

¹⁷ L'art. 50, comma 2, del t.u.s.l., infatti, prevede che il RLS «non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali».

¹⁸ Di segno opposto risulta, invece, l'autorevole opinione di P. PASCUCCI, *Per un dibattito sulla responsabilità penale del RLS*, cit., p. 4, il quale rileva che «dato il ruolo rappresentativo del RLS, la sua eventuale inefficienza può essere "sanzionata" esclusivamente sul piano della sua legittimazione, mediante la revoca della fiducia da parte dei rappresentati».

¹⁹ Volendo estremizzare il ragionamento, tale considerazione potrebbe portare a non ritenere gravanti su un sindaco veri e propri obblighi, se non nei confronti dei propri elettori; circostanza dalla quale potrebbero derivare serie ripercussioni quanto ad un'eventuale dichiarazione di responsabilità nei suoi confronti per l'omissione di adempimenti da cui co-dipende la verifica (rectius il mancato contenimento) di eventi avversi (magari anche disastrosi). In questa sede non si sta infatti discutendo della possibilità di enucleare posizioni di garanzia a partire da obblighi (e poteri) previsti dalla legge, ma, ancor prima, di prevedere obblighi o, addirittura, posizioni di garanzia gravanti su soggetti in carica in virtù di un mandato elettorale.

opinione, l'allocazione delle responsabilità per la verifica dell'eventuale reato non rimarrebbe più solamente nelle (poche) mani dei vertici aziendali, ma dipenderebbe dalla concreta mappatura dei doveri, dei poteri e degli obblighi facenti capo a soggetti collocati in qualsivoglia gradino dell'organigramma aziendale²⁰.

Le ricadute connaturate all'adozione di una siffatta impostazione sarebbero evidenti: da un lato, risulterebbero irrilevanti le fonti e le modalità di nomina (o elezione) del soggetto gravato da obblighi di collaborazione, promozione o intervento individuati *ex lege*; dall'altro lato, si renderebbe insignificante la sua collocazione, verticistica o meno, all'interno della scala gerarchica e gestionale dell'impresa.

Sul punto si dovrà tornare brevemente nel prosieguo.

4. La responsabilità del RSPP: un paradigma estensibile al RLS?

L'astratta possibilità di individuare obblighi in capo al RLS – la cui sussistenza, come si è detto, risulta imprescindibile (anche se non sufficiente) per una sua legittima responsabilizzazione penale – impone il confronto della figura in esame con un altro “partecipe della sicurezza” da tempo al centro di intensi dibattiti: il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Tale ultimo soggetto è assegnatario, in estrema sintesi, di una funzione consulenziale, diretta ad individuare i fattori di rischio, a valutarli ed a coadiuvare l'unico vero garante primario, il datore di lavoro, nella predisposizione di misure idonee ad evitarli o a ridurli²¹.

Corrispondentemente a quanto osservato in relazione al RLS, anche per il RSPP il t.u.s.l. non prevede reati omissivi propri; nondimeno, nell'attuale opinione giurisprudenziale, tale circostanza non basta ad escludere una sua responsabilità – in via autonoma o concorsuale con il datore di lavoro – per i delitti di omicidio e lesioni personali dipendenti da sue omissioni o induzioni in errore dell'organo datoriale.

In particolare, nonostante i rilievi critici di parte della dottrina, nel diritto vivente si è assistito, nel corso degli anni, ad un evidente ampliamento della nozione di garante – oggi inteso quale soggetto su cui grava il potere e dovere di gestire un rischio specifico²² –, nel cui perimetro è stato ricompreso anche tale soggetto

²⁰ Sul punto, diffusamente, A. GARGANI, *Impedimento plurisoggettivo dell'offesa*, cit., *passim*.

²¹ Cfr., *ex multis*, S. TORDINI CAGLI, *I soggetti responsabili*, cit.

²² Così, già prima delle SS.UU. Thyssenkrupp (Cass. pen., S.U., 24 aprile 2014, n. 38343 in <http://olympus.uniurb.it>), Cass. pen., sez. IV, 23 novembre 2012, n. 1678, in

(destinatario, tuttavia, di meri obblighi intermedi di promozione, segnalazione e collaborazione)²³. Per tale via, si è giustificata la possibilità di muovere un rimprovero al RSPP ora in via autonoma, ora in via concorsuale, segnatamente valorizzando, più o meno esplicitamente, da un lato, la sua funzione di gestore del rischio lavorativo (e dunque di soggetto qualificabile come garante, seppur privo di veri e propri poteri impeditivi); dall'altro lato, la sostanziale funzione disciplinare (e non incriminatrice) dell'art. 113 c.p.²⁴.

Certo, elevare a garante un individuo sprovvisto di veri e propri poteri di impedimento dell'evento-reato non può che apparire una (indebita) forzatura interpretativa. Tuttavia, l'infungibilità del contributo tecnico che il RSPP fornisce al processo di valutazione dei rischi evidenzia il primario rilievo che tale figura riveste nel panorama della sicurezza del lavoro²⁵.

Si intravede allora la più rilevante caratteristica che – a modesto parere di chi scrive – distingue la figura del RSPP da quella del RLS: il primo apporta un sapere tecnico che, altrimenti, rimarrebbe estraneo all'organizzazione aziendale; il secondo, viceversa, si connota per l'assunzione di un ruolo tra le cui precondizioni non vi è il possesso di una particolare competenza specialistica, ma che, anzi, beneficia di una formazione, seppur qualificata, “interna”.

Tale peculiarità eleva il Servizio di prevenzione e protezione a vero e proprio “mezzo” necessario e indispensabile per il perseguimento della massima sicurezza possibile: circostanza che, alla luce del suo ruolo consulenziale, ne potrebbe giustificare la responsabilizzazione nelle ipotesi in cui l'evento lesivo dipenda (anche) da una sua eventuale condotta colposa attiva o – seppur non senza difficoltà – omissiva (beninteso, sempre che l'evento-reato rappresenti la concretizzazione del rischio specifico dallo stesso originariamente attivato, aumentato o non diminuito).

Quanto alla posizione del RLS, viceversa, solo un'interpretazione “deformante” potrebbe riuscire, con ogni probabilità, ad allargare le maglie della

<https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org>. Per un'interessante applicazione di tale concezione rispetto sia alla questione riguardante l'attribuibilità del ruolo di datore di lavoro agli amministratori privi di delega gestoria, sia a quella relativa alla possibilità di ravvisare la qualifica di “garanti” in capo agli amministratori delle società capogruppo per eventi lesivi di matrice colposa verificatisi nelle aziende delle società controllate, cfr. S. DOVERE, *L'organizzazione dell'impresa a confronto con il diritto penale della sicurezza sul lavoro*, in “Archivio Penale”, 2022, p. 799 ss.

²³ In questo senso cfr., tra gli altri, G. DE FRANCESCO, *Brevi riflessioni sulle posizioni di garanzia e sulla cooperazione colposa nel contesto delle organizzazioni complesse*, cit., pp. 13-14.

²⁴ Sull'evoluzione giurisprudenziale circa la possibile responsabilizzazione del RSPP per delitti colposi di evento dannoso alle persone, anche nel segno di una sua progressiva elevazione a ruolo di garante, v., altresì per gli opportuni riferimenti, A. GARGANI, *Impedimento plurisoggettivo dell'offesa*, cit., p. 117 ss. e S. TORDINI CAGLI, *I soggetti responsabili*, cit. In giurisprudenza cfr., in particolare, Cass. pen., S.U., 24 aprile 2014, n. 38343, cit.; nonché, più di recente, Cass. pen., sez. IV, 8 marzo 2022, n. 33547, in <http://olympus.uniurb.it> e Cass. pen., sez. IV, 22 aprile 2021, n. 33980, *ibidem*.

²⁵ Si pone in questa direzione l'art. 32 t.u.s.l., che subordina la nomina degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni alle aziende al possesso di capacità e requisiti professionali «adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative».

nozione di garante sino a ricomprendervi anche tale peculiare figura di raccordo tra i vertici aziendali ed i lavoratori. Nello specifico, sull'interprete graverebbe il difficilissimo compito di giustificare l'attribuzione della qualifica di "gestore del rischio lavorativo" ad un soggetto, da un lato, privo di poteri impeditivi e, più in generale, decisionali in materia; dall'altro lato, non apportante alcun sapere specifico ulteriore mediante lo svolgimento della propria attività.

In definitiva, secondo il tradizionale paradigma incentrato sulla figura di garante in senso proprio – e non, come si vedrà, su una "*Garantenstellung* soggettivamente complessa o frazionata" –, diverrebbe sostanzialmente impossibile rinvenire una responsabilità penale in capo a tale soggetto; e ciò quand'anche questi venisse considerato un vero e proprio centro di doveri, seppur intermedi, tesi a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori. Tornando all'impostazione adottata dalla Corte, dunque, la valorizzazione di una sua condotta omissiva – in concorso con un "naturale" debitore di sicurezza – nell'ambito di reati omissivi impropri dovrebbe implicare necessariamente la previa individuazione di una posizione di garanzia, postulando altrimenti, la sua chiamata in correità, l'avallo di una illegittima (perché in contrasto con il principio di tassatività) funzione incriminatrice dell'art. 113 c.p.²⁶.

4.1. Una lettura innovativa

A tali impostazioni ermeneutiche, come anticipato, si è recentemente opposto – probabilmente a ragione – chi le ha ritenute non idonee a rappresentare l'attuale sistema di formazione della volontà della *societas* o dell'organizzazione, che nasce e si sviluppa nell'ambito di complessi processi plurisoggettivi di gestione aziendale, non adeguatamente valorizzabili da un paradigma ancora rigidamente incentrato sulla figura del garante monosoggettivo. Segnatamente, si rileva che l'assunto tradizionalmente fondato sulla possibilità di muovere un rimprovero per cooperazione colposa omissiva al solo soggetto gravato da una posizione di garanzia si scontra, da un lato, con la diffusa scissione tra obblighi (tendenzialmente di attivarsi) e poteri di intervento, nonché, dall'altro lato, con la sempre più frequente subordinazione (più o meno assoluta) dell'azione del garante (inteso come soggetto dotato di poteri e doveri impeditivi del reato) al rispetto di obblighi meramente propositivi o informativi incombenti su altri.

La soluzione proposta, allora, è di valutare la condotta (attiva o omissiva) di cui si indaga la tipicità alla stregua di un parametro di "strumentalità", confluyente, in ultima analisi, in una valutazione di "peso complessivo" – da valutarsi *ex post* ed in concreto – assunto dalla medesima condotta nell'ambito del *processo* che ha portato alla verifica dell'evento (*rectius* al suo mancato impedimento collettivo), a nulla rilevando che questa faccia capo ad un vero e proprio garante o

²⁶ In senso analogo anche S. TORDINI CAGLI, *I soggetti responsabili*, cit.

meno. A tal fine, si osserva lucidamente che «a fronte del verificarsi di un'offesa, un conto è imputare l'evento – ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p. e della disposizione di parte speciale – al garante che non lo abbia impedito, un altro, è far rispondere un soggetto – ex artt. 40, comma 2, e 110 o 113 c.p. – di concorso nell'omesso impedimento dell'evento»²⁷. Ne discende che, valorizzando la funzione incriminatrice degli artt. 110 e 113 c.p. a prescindere dalla natura attiva o omissiva del contributo, da un lato, nonché aderendo alla teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale, dall'altro lato, «nell'ambito della compartecipazione nelle organizzazioni complesse, pur essendo sufficiente, la titolarità di una posizione giuridica di garanzia (di natura individuale) [cesserebbe] di rivelarsi indispensabile, essendo bastevole il riscontro della contitolarità di una *Garantensstellung* soggettivamente complessa o frazionata»²⁸. In tal modo, come anticipato, a rilevare penalmente non sarebbe tanto (*rectius* soltanto) il mancato esercizio di veri e propri poteri impeditivi dell'evento-reato, bensì, più in generale, l'inosservanza di qualsivoglia tipologia di obbligo (anche di segnalazione, informazione, allerta), purché qualificabile – secondo una valutazione *ex post* ed in concreto – come strumentale rispetto al fallimento del complessivo piano preventivo. Per la configurazione di una tale forma di responsabilità, inoltre, non sarebbe nemmeno necessario che il soggetto titolare di veri e propri doveri impeditivi abbia omesso qualche suo obbligo. «La fattispecie di cui agli artt. 40, comma 2 e 110 (o 113) c.p. potrebbe [infatti] risultare ugualmente integrata per effetto della rilevata “influenza” e strumentalità obbiettiva di omissioni realizzate da altri membri dell'organizzazione – che, singolarmente considerati, non risultino titolari di obblighi di impedimento – i quali siano tenuti, in varia guisa, a cooperare alla prevenzione e all'impedimento dell'evento»²⁹.

Evidenti le ricadute che l'adozione di una tale presa di posizione implicherebbe nell'ambito della presente indagine: da un lato, l'eventuale responsabilità penale del RSPP per omicidi o lesioni funzionalmente dipendenti da sue condotte colpose, ricollegandosi al combinato disposto degli artt. 40, comma 2, e 113 c.p. – in cui troverebbe il proprio naturale appiglio normativo – verrebbe ricondotta a legalità³⁰; dall'altro lato, non potrebbe dirsi aprioristicamente esclusa un'eventuale responsabilità del RLS per delitti colposi di evento dannoso alle persone (sempre, beninteso, che questo venga qualificato quale destinatario di veri e propri obblighi di sicurezza). Sul punto, si precisa infatti che tale ultimo soggetto rientra, insieme al «Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, [all] medico competente, [...] ai soggetti esterni al rapporto di lavoro (progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, ecc.)», nel novero delle «figure soggettive che, pur non risultando titolari di obblighi impeditivi, sono chiamate in varia guisa ad

²⁷ A. GARGANI, *Impedimento plurisoggettivo dell'offesa*, cit., p. 188.

²⁸ A. GARGANI, *Impedimento plurisoggettivo dell'offesa*, cit., p. 189.

²⁹ A. GARGANI, *Impedimento plurisoggettivo dell'offesa*, cit., p. 203.

³⁰ Sul punto cfr. A. GARGANI, *Impedimento plurisoggettivo dell'offesa*, cit., pp. 216-217.

integrare funzionalmente il sistema di sicurezza del lavoro in funzione della prevenzione e dell'impedimento di eventi lesivi»³¹.

«Una volta ricostruito il quadro della ripartizione e distribuzione di ruoli e funzioni, si tratt[er]à dunque di accertare se e in che modo la violazione dell'obbligo di agire da parte [anche di tale soggetto] abbia, nel caso di specie, ostacolato o pregiudicato l'altrui assolvimento di obblighi giuridici di intervento»³². Come anticipato, nondimeno, tale giudizio non andrebbe rapportato alla sola condotta del garante (inteso in senso proprio) – altrimenti si “retrocederebbe” ad una visione sostanzialmente monosoggettiva dell'impedimento del reato – bensì all'insieme delle condotte complessivamente volte a prevenire l'evento, siano esse proprie di soggetti che possiedono poteri e doveri di impedire l'offesa o meno.

Nello specifico, quanto alle omissioni degli obblighi di segnalazione, allerta, comunicazione e informazione, – corrispondenti a quelli del RLS – si evidenzia che «si dovrà accertare l'eventuale valenza strumentale che il *deficit* cognitivo-informativo ha assunto sul piano dell'impedimento pluripersonale e complesso dell'evento, ripercuotendosi sulla funzionalità degli interventi di altri soggetti coinvolti nell'esercizio dell'attività»³³: circostanza non escludibile, a titolo esemplificativo, nei casi in cui il RLS abbia mancato di informare i vertici aziendali di rischi o situazioni di pericolo da questi difficilmente conoscibili o preventivabili. Si pensi, in ipotesi, a prassi pericolose formatesi all'interno di un settore dell'azienda praticate da uno o più lavoratori, quali riporre le attrezzature, anche momentaneamente, in un luogo di passaggio ovvero lavorare con bracciali e pendagli che rischiano di rimanere impigliati nei macchinari o, altresì, ascoltare musica con le cuffie mentre si manovra un macchinario al quale sono adibiti altri operai. Oppure, ancora, a rischi dipendenti da stanchezza o stress – magari periodici – determinati da particolari abitudini di vita o dal credo religioso di alcuni lavoratori. Nel caso in cui il RLS venga a conoscenza di tali situazioni di pericolo durante l'esercizio delle proprie funzioni, in forza, da un lato, della maggior formazione di cui egli beneficia, nonché, dall'altro lato, della propria vicinanza con i lavoratori (i quali potrebbero ritenere più “sicuro” e “fruttuoso” segnalare tali rischi al loro rappresentante piuttosto che agli organi apicali o ai preposti³⁴), e ne ometta la segnalazione ai “responsabili dell'azienda”, pochi dubbi sussisterebbero sulla possibilità di qualificare il suo contributo omissivo come “strumentale” rispetto al successivo eventuale insuccesso del complessivo processo di prevenzione del rischio-reato. Va considerato, infatti, che tali rischi, per quanto difficilmente conoscibili *ex ante*, sarebbero facilmente gestibili dai veri e propri garanti, se (e in quanto) a loro noti: ad esempio, mediante la modifica di protocolli

³¹ A. GARGANI, *Impedimento plurisoggettivo dell'offesa*, cit., p. 215.

³² A. GARGANI, *Impedimento plurisoggettivo dell'offesa*, cit., p. 200.

³³ A. GARGANI, *Impedimento plurisoggettivo dell'offesa*, cit., p. 201.

³⁴ Circostanza, questa, a più alto rischio di verifica nelle ipotesi in cui il lavoratore sia «parte di un contratto di lavoro temporaneo o flessibile, o [qualora egli appartenga] ad una organizzazione di ridotte dimensioni esposta al ricatto occupazionale» (così P. PASCUCI, *Sicurezza sul lavoro e cooperazione del lavoratore*, cit., p. 454). Sul punto si rinvia a quanto osservato alla nt. 15.

operativi, una specifica formazione di tali lavoratori ovvero l'adibizione degli stessi a mansioni diverse, per loro meno pericolose, rispetto a quelle previamente svolte.

Certo, si potrebbe obiettare che un'attenta – anche se molto più complicata – valutazione e gestione preventiva di *tutti* i rischi lavorativi da parte del datore di lavoro e dei suoi consulenti potrebbe precludere la possibile insorgenza di alcune di queste situazioni di pericolo; e lo stesso potrebbe dirsi per una corretta vigilanza dei preposti.

Cionondimeno, si potrebbe ribattere, in primo luogo, che gli organi apicali (ed i loro consulenti) non possono essere chiamati a prevedere *tutti* i possibili scenari di rischio *ex ante* imprevedibili, come, ad esempio, quelli dipendenti dalle diverse abitudini (anche di vita), attitudini o inclinazioni dei lavoratori³⁵. In secondo luogo, si può osservare che i preposti, anche a seguito della riforma del 2021, devono pur sempre mantenere un ruolo di sovrintendenza e di esecuzione delle direttive che provengono loro dall'alto e non dovrebbero, quindi, assumere una funzione proattiva nella gestione della sicurezza, ben potendo fare affidamento, salvo in presenza di pericoli rilevabili *ictu oculi*, sui rimedi preventivi adottati da datori di lavoro e dirigenti³⁶. Inoltre, tali soggetti potrebbero non rilevare situazioni di pericolo ora per un difetto di “sapere tecnico”, ora per l'oggettiva difficoltà di individuarle (si pensi, ad esempio, a rischi da stanchezza o stress-correlati). In terzo luogo – e con maggior forza argomentativa – si consideri che, come è stato sopra evidenziato, alla luce della teoria ora rappresentata, a nulla dovrebbe rilevare la presenza, accanto al contributo della cui tipicità si discute, di un'eventuale omissione colposa di un garante inteso in senso proprio. Ciò che dovrebbe essere valutato, invece, è se il mancato attivarsi del RLS «abbia in concreto inciso e si sia ripercosso sulla funzionalità della complessiva attività di prevenzione e impedimento dell'evento-reato verificatosi, alla luce delle dinamiche di realizzazione del fatto e delle modalità del decorso causale che è sfociato nell'esito lesivo»³⁷.

Non vi è dubbio che, nei casi rappresentati, qualora l'evento abbia concretizzato uno di tali rischi, ciò corrisponda a quanto effettivamente avvenuto.

³⁵ Un eventuale rimprovero penale nei loro confronti per la verifica di un evento dipendente da tali rischi, infatti, si avvicinerrebbe molto – in assenza della reale consapevolezza degli stessi – ad una mera responsabilità da posizione.

³⁶ In particolare, nonostante la legge n. 215 del 2021 abbia notevolmente rafforzato la centralità del preposto nel sistema della sicurezza del lavoro – imponendone altresì la nomina da parte di datori di lavoro e/o dirigenti –, attenta dottrina ha evidenziato come tale figura debba rimanere ancora agganciata ad un ruolo di sostanziale esecuzione di direttive impartite da datori e dirigenti. «Ne consegue – si precisa – che al preposto non possono essere contestate disfunzioni la cui causa deve essere ricercata nella cattiva gestione della sicurezza operata dai vertici aziendali» (così, segnatamente, S. TORDINI CAGLI, *I soggetti responsabili*, cit.).

³⁷ A. GARGANI, *Impedimento plurisoggettivo dell'offesa*, cit., p. 200.

5. Note conclusive

Dalle considerazioni sin qui esposte emerge una tendenziale difficoltà nel muovere un legittimo rimprovero al RLS – in via concorsuale e, ancor più, in via autonoma – per i delitti colposi di omicidio e lesioni personali; e ciò anche nell'ipotesi (a tal fine imprescindibile) in cui venissero ravvisati veri e propri doveri a suo carico.

Invero, ad una prima approssimazione, l'unica via per valorizzare in tal senso le inosservanze ricollegabili alle funzioni del soggetto ricoprente tale figura lavorativa parrebbe rinvenibile nell'adozione di una autorevole riflessione teorica che, tuttavia, pur avendo il sicuro merito sia di cogliere la reale portata delle varie interazioni tra soggetti nelle organizzazioni complesse, sia di dar loro una lettura giuridica nel pieno rispetto del dato normativo, pare probabilmente necessitare di una più approfondita riflessione circa la delimitazione della propria portata, anche in senso politico-criminale, nonché circa la sua reale applicabilità alla figura qui esaminata. E ciò a maggior ragione alla luce delle ripercussioni, in termini di complessiva tenuta degli equilibri aziendali, che la valorizzazione di tale impostazione ermeneutica recherebbe con sé.

In particolare, risulterebbe senza dubbio positivo – allontanandosi da illegittime presunzioni e responsabilità da posizione – lo sforzo, richiesto all'interprete, di ricostruzione, da un lato, delle reali interconnessioni tra i vari contributi (attivi o omissivi) facenti parte dell'apparato impeditivo dell'evento-reato, nonché, dall'altro lato, del peso complessivo concretamente assunto dalla mancanza di uno di questi rispetto al successivo verificarsi dell'evento.

Più difficile da accettare, invece, parrebbe – di primo acchito – la sostanziale parificazione tra soggetti gravati da una posizione di garanzia (dotati quindi di veri e propri poteri impeditivi dell'evento) e soggetti destinatari, invece, di meri obblighi di attivarsi. Il rischio, soprattutto in un settore come quello della sicurezza del lavoro, in cui il legislatore – condivisibilmente – ha predefinito *ab origine* specifiche figure di soggetti su cui grava un debito di sicurezza “a contenuto scalare”, è che, per evitare indebite espansioni della nozione di garante, si pervenga inevitabilmente ad annullare – quantomeno parzialmente – la valenza del dettato normativo, che sul predetto costruito piramidale ha fondato il proprio sistema.

Ad ogni buon conto, nel caso sottoposto all'attenzione della Corte, nemmeno l'impostazione esegetica da ultimo menzionata permetterebbe di addivenire ad una legittima dichiarazione di responsabilità penale per omicidio colposo nei confronti del RLS. Nello specifico, da un lato, il (presunto) *compito* omesso e correlato alla verifica dell'evento – individuabile, in ultima analisi, nella mancata opposizione alla scelta di adibire il lavoratore, poi deceduto, a mansioni diverse da quelle contrattualmente previste senza previamente dotarlo di un'adeguata formazione – non potrebbe dirsi proprio del RLS; dall'altro lato, il suo mancato attivarsi non potrebbe essere ritenuto strumentale al fallimento del complessivo processo di prevenzione dell'evento. Segnatamente, se la condotta per

cui egli viene rimproverato esula dalle funzioni attribuite al RLS, che non deve impedire le scelte operate dal datore di lavoro, ma, al più, stimolarle (in direzione della sicurezza), le sue prerogative di promozione e informazione nei confronti del datore di lavoro risultano del tutto inconferenti nel caso di specie, essendo quest'ultimo naturalmente ben consapevole di aver adibito il soggetto infortunatosi mortalmente a mansioni diverse da quelle contrattuali.

In conclusione, nessuna argomentazione parrebbe idonea a “salvare” l'esito al quale approda, nel caso di specie, la Cassazione, dalle cui scarse motivazioni, alla luce sia dell'innovatività del risultato sia dell'apparente *revirement* circa le funzioni assegnate all'art. 113 c.p. nell'ambito dei reati omissivi impropri, era lecito e (qui sì senza dubbio) *doveroso* attendersi di più. Forse è veramente il caso di riconoscerlo: «uno scivolone della Suprema Corte, che andrebbe archiviato in tutta fretta»³⁸.

Abstract

La recentissima sentenza con la quale la Suprema Corte ha confermato la condanna (doppia conforme) del RLS per omicidio colposo ai danni di un lavoratore ha sin da subito suscitato forti critiche da parte dei cultori della sicurezza del lavoro (penalisti e non). Con il presente scritto si intende quindi approfondire la legittimità di una possibile responsabilizzazione di tale figura lavorativa per delitti colposi di evento dannoso alle persone, valorizzando, da un lato, i dati normativi che regolano le prerogative del RLS; dall'altro lato, le concezioni inclini a superare un modello di responsabilità incapace di riflettere il frequente riparto tra doveri e poteri nell'attuale conformazione “organizzata” delle attività economiche.

³⁸ B. DEIDDA, *Una china pericolosa: rovesciare sui lavoratori la responsabilità dell'organizzazione delle misure di sicurezza sul lavoro*, cit., p. 8. Evidenzia la “pericolosità” di tale pronuncia anche A. INGRAO, *Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*, cit., p. 27 ss.